

## ACCERTAMENTO – RECUPERO CREDITI D’IMPOSTA

### 01. NOZIONE

Tale attività si focalizza in una peculiare attività di controllo sia sulle modalità di accesso e fruizione dei singoli crediti sia sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalla varie norme istitutive.

I crediti indebitamente utilizzati sono o perché non spettanti o perché utilizzati in misura superiore a quella dovuta.

L’Amministrazione procede in questo caso mediante un apposito atto, il cosiddetto **avviso di recupero dei crediti d’imposta**.

### 02. I CREDITI

Come detto un credito di imposta può derivare, sia da un’eccedenza delle imposte versate rispetto a quelle effettivamente dovute, sia dall’utilizzo di “bonus fiscali” generalmente con un plafond di utilizzo.

Nei fatti l’utilizzo di un credito d’imposta avviene quasi esclusivamente **attraverso la compensazione delle imposte dovute**

L’utilizzo di un **credito falso** è sintomo di una manifestazione di elevata pericolosità fiscale che giustifica un sistema accertativo e sanzionatorio più gravoso di quello ordinario.

Infatti il comma 5 dell’art. 13 D.Lgs. 471/1997 prevede che:

nel caso di compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione **dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi** ... si intende inesistente il credito in relazione al quale manchi, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 e all’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972”

Nella particolare casistica dei crediti d'imposta gli uffici dal lato accertativo avranno un doppio binario da percorrere a seconda dei casi:

le ordinarie disposizioni nel caso di crediti <b>esistenti ma non spettanti</b> nella misura in cui superino le limitazioni previste dalla specifica normativa di riferimento o dai vincoli di copertura nel bilancio dello Stato;	le particolari disposizioni viste qualora il credito usufruito <b>sia privo di un fondamento giuridico</b> , ovvero sia rappresentato dallo utilizzo di un elemento fittizio.
--	---

### 03. LA NORMA L'ATTO DI RECUPERO E LE CONSEGUENZE

Con le disposizioni dell'articolo 1 della L. 311/2004 (*commi da 421 a 423*), il legislatore ha stabilito che con l'atto di "recupero del credito" l'Amministrazione finanziaria procede alla "**riscossione dei crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997**".

Stabilendo, nel contempo, le linee guida per il recupero.

#### PER IL RECUPERO DI CREDITI INDEBITAMENTE UTILIZZATI

Apposito atto di recupero adeguatamente motivato
Notifica al contribuente
Termine per il pagamento non inferiore a sessanta giorni dalla notifica
Riscossione coattiva nel caso di mancato pagamento
Prima della dichiarazione competente Ufficio del domicilio fiscale del contribuente

Da un punto di vista ordinamentale, condiviso dalla giurisprudenza, gli atti di recupero assumono natura accertativa, stante la loro "**natura giuridica ... atti autoritativi impositivi ... una pretesa tributaria ormai definita, compiuta e non condizionata**".

<b>RICORDA</b>	Vista tale loro natura contro questi atti <b>è possibile proporre ricorso.</b>
----------------	--

#### **04. PRESCRIZIONE E SANZIONI**

Come detto la tematica percorre un doppio binario a seconda:

**se i crediti siano stati utilizzati in misura maggiore rispetto a quella spettante;  
se trattasi di crediti totalmente inesistenti utilizzati in compensazione.**

Per quanto riguarda la notifica per la prima ipotesi è applicabile il termine ordinario di cui all'art. 43 del DPR 600/1973 che dispone la notifica, **a pena di decadenza**, il 31 dicembre del **quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** (settimo se dichiarazione omessa).

Per i crediti inesistenti l'art. 27 del DL 185/2008, comma 16 dispone che l'atto di recupero debba essere notificato, **a pena di decadenza**, il 31 dicembre dell'**ottavo anno a quello di utilizzo del credito**.

Per quanto riguarda l'**aspetto sanzionatorio**, rimane ferma la sanzione del 30% mentre per **i crediti inesistenti** secondo il riformato disposto legislativo si rende applicabile la sanzione **dal cento al duecento per cento** senza poter beneficiare delle agevolazioni.